

LA SVOLTA NELLA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELLA P.A.

Il preside potrà sospendere i prof senza dover rispettare nessun termine

DI MARCO NOBILIO

Diritti affievoliti per i docenti della scuola statale. All'alea della chiamata diretta e del compenso accessorio a discrezione del preside si aggiungerà, a breve, un ulteriore rafforzamento della soggezione al potere disciplinare del dirigente scolastico. Che potrà sospendere i docenti fino a dieci giorni, senza doversi più preoccupare del rispetto dei termini del procedimento disciplinare. Termini non più tassativi che, una volta scaduti, non comporteranno la decadenza del potere disciplinare. E nemmeno l'invalidità della sanzione eventualmente irrogata. Lo prevede il nuovo testo dell'articolo 55-bis dello schema di decreto legislativo di riforma del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 165/2001) che l'esecutivo ha approvato in via preliminare venerdì scorso. Il testo passa ora all'esame del parlamento per i prescritti pareri e, al termine dell'iter, sarà varato definitivamente dal governo.

Cade, dunque, anche uno dei pilastri fondamentali del diritto di difesa dei docenti della scuola statale: la perentorietà dei termini dell'azione disciplinare. Perentorietà volta a determinare una «semplificazione dei procedimenti ed un incremento della loro funzionalità (si veda la relazione illustrativa del decreto di attuazione della legge 15/2009, pag. 11)». E che si collega al principio di immediatezza della contestazione che, secondo la Suprema corte «ha lo scopo di garantire la possibilità di un'utile difesa da parte del lavoratore e, quindi, l'effettività del contraddittorio (si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 14551 del 9/11/2000)».

L'inasprimento del rapporto gerarchico verticale in favore dei dirigenti colpirà solo i docenti e gli educatori (per il personale Ata è già così). Mentre, per il resto del pubblico impiego, il potere disciplinare dei dirigenti preposti agli uffici, dove prestino servizio i dipendenti autori degli eventuali comportamenti antidoverosi, si esaurirà nel rimprovero verbale: per tutte le altre sanzioni la competenza si radicherà in capo all'ufficio per i provvedimenti disciplinari (si vedano i commi 1 e 2 dello schema di decreto). Le nuove disposizioni che il governo ha intenzione di emanare giungono all'atto del consolidamento di un orientamento della giurisprudenza di merito, costante nel ritenere che i docenti non possano essere sospesi dai dirigenti scolastici. La posizione dei giudici si fonda sulla presa d'atto della piena vigenza della normativa contenuta nel testo unico

dell'istruzione (decreto legislativo 297/94) che prevale su quella contenuta nel testo unico del pubblico impiego (dlgs 165/2001) per effetto del cosiddetto principio di specialità: la legge speciale, in questo caso, il dlgs 297/94, prevale sulla legge generale e, cioè sul dlgs 165/2001.

Nel dlgs 297/94, peraltro, è contenuta una puntuale disciplina sostanziale delle sanzioni applicabili ai docenti, che non prevede la sospensione fino a 10 giorni. E siccome il diritto punitivo è tassativo, non esistendo la sanzione della sospensione fino a dieci giorni, non esiste nemmeno il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti (tra le tante, si vedano le sentenze n. 1079/2013 della Corte d'appello di Torino commentata in *Italia Oggi* del 31/12/2013 e, da ultimo, la sentenza del Tribunale di Potenza n. 700 del 22/11/2016 in *Italia Oggi* del 29/11/2016). La nuova norma contenuta nello schema di decreto, dunque, sembrerebbe destinata a scontrarsi con l'orientamento della giurisprudenza. Sempre che non venga modificato il catalogo delle sanzioni disciplinari contenuto nel decreto legislativo 297/94. Modifica che, paradossalmente, dovrebbe essere operata dalla contrattazione collettiva. L'articolo 55 del dlgs 165/2001, infatti, prevede che: «La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.»

Ciò vuol dire che le nuove disposizioni che aumentano la sfera di competenza del dirigente scolastico in materia di potere disciplinare potranno avere effetti solo se la contrattazione collettiva introdurrà, per i docenti, la sanzione della sospensione fino a dieci giorni oggi prevista solo per il personale Ata. Fino ad allora l'applicazione di sanzioni sospensive da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti è destinata ad essere posta nel nulla in caso di giudizio davanti al giudice del lavoro. Lo schema di decreto prevede, inoltre, un affievolimento anche del diritto di difesa dei docenti in caso di procedimento disciplinare. Vale a dire: la trasformazione dei termini del procedimento da perentori ad ordinatori. In pratica, mentre l'attuale ordinamento prevede che la violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare (comma 2 dell'art. 55-bis del dlgs 165/2001) le nuove disposizioni che il governo intende varare prevedono, invece, che la violazione dei termini e delle disposizioni previste dal nuovo decreto non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata (comma 9-ter dell'art. 55-bis dello schema di decreto).

© Riproduzione riservata